



Berna, [Datum]

Destinatari:

Partiti politici

Associazioni mantello delle Città, dei Comuni e delle regioni di montagna

Associazioni mantello dell'economia

Cerchie interessate

**Scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi:
Avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

Sulla base della decisione del 15 febbraio 2006 del Consiglio federale vi sottoponiamo per parere l'avamprogetto sulla scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi.

1. Situazione iniziale

Dalla reiezione del pacchetto fiscale 2001 le Camere federali hanno accolto diversi interventi parlamentari che chiedevano l'introduzione del sistema di splitting analogamente al pacchetto fiscale 2001 o un passaggio all'imposizione individuale. Due mozioni hanno inoltre invitato il Consiglio federale ad adottare misure immediate nell'ambito dell'imposizione delle persone fisiche, che tengano conto della giurisprudenza del Tribunale federale sulla parità di trattamento tra coppie coniugate e coppie non coniugate.

In considerazione di questi interventi parlamentari in parte contraddittori, non è possibile trovare a breve scadenza una soluzione definitiva in relazione alla scelta del sistema. Per questo motivo il Consiglio federale ha deciso di procedere a tappe. In una prima fase si tratta di abbattere la palese disparità di trattamento, nell'ambito dell'imposta federale diretta, tra i coniugi con doppio reddito e le coppie di concubini nella stessa situazione ricorrendo a misure immediate mirate, rapide e di facile attuazione.

Il 17 maggio 2006 il Governo ha approvato all'attenzione del Parlamento il messaggio nonché il relativo disegno di legge concernente le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi. Il 6 ottobre 2006 il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno approvato all'unanimità il progetto senza modifiche rispetto alla proposta del Consiglio federale.

Con le misure immediate decise non è tuttavia ancora possibile raggiungere l'obiettivo dell'imposizione conforme alla Costituzione per tutte le coppie coniugate. Questo obiettivo dovrà pertanto essere oggetto di una seconda fase che contempra un'ampia Riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia. In vista di questa approfondita revisione di legge, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di sottoporli un decreto federale che consenta al Parlamento di adottare una decisione di fondo in merito alla questione se i coniugi debbano continuare a essere tassati congiuntamente oppure debbano in futuro essere tassati separatamente.

Obiettivo del progetto è di indicare le ripercussioni dell'introduzione dello splitting nel sistema dell'imposizione congiunta, da un lato, e le ripercussioni del passaggio all'imposizione individuale, dall'altro. Inoltre, sono presentati anche un modello misto sotto forma di opzione di



tassazione per i coniugi (scelta tra i due sistemi di imposizione) nonché un nuovo sistema di doppia tariffa (analogamente all'attuale sistema dell'imposta federale diretta). Nell'ambito della consultazione si tratta in prima linea di operare una scelta del sistema da adottare. Gli esempi di calcolo allegati indicano le principali relazioni a livello di oneri fiscali e dovrebbero servire quale ausilio per la decisione.

Dopo la decisione di fondo del Parlamento sarà possibile affrontare un'ampia riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia ed elaborare un disegno di legge concreto.

2. Punti essenziali dell'avamprogetto

L'avamprogetto presenta i seguenti quattro modelli:

a) Imposizione individuale modificata

In questo sistema il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e dipendente, i redditi sostitutivi e la sostanza commerciale sono attribuiti al coniuge che consegue il reddito corrispondente o è rispettivamente proprietario della sostanza commerciale. Gli altri valori patrimoniali, i proventi che ne risultano, come pure i debiti privati devono invece essere imperativamente attribuiti in ragione della metà a entrambi i coniugi indipendentemente dal regime dei beni. Per ottenere relazioni possibilmente equilibrate a livello di oneri fiscali, sono state introdotte alcune deduzioni (deduzione per le coppie con reddito unico, deduzione per persone sole con propria economia domestica e per le famiglie monoparentali).

b) Imposizione congiunta con splitting

In caso di splitting totale il reddito complessivo è tassato in base all'aliquota corrispondente alla metà di tale reddito complessivo. Per ottenere relazioni possibilmente equilibrate tra gli oneri fiscali, anche in questo modello sono state introdotte alcune deduzioni (deduzione per persone sole con propria economia domestica e per le famiglie monoparentali).

c) Opzione di tassazione per i coniugi con splitting parziale quale base

Nel caso del sistema splitting parziale con diritto di opzione, i coniugi possono scegliere tra due varianti di imposizione; lo splitting parziale (quale base) con divisore di 1,7 o l'imposizione individuale vera e propria. Tutte le coppie non coniugate o separate sono tassate individualmente. Per le persone sole con propria economia domestica e per le famiglie monoparentali è prevista una deduzione.

d) Nuova doppia tariffa

Per la nuova doppia tariffa viene mantenuta la tassazione congiunta con due differenti tariffe. L'evoluzione della tariffa è stata tuttavia riveduta. Inoltre è prevista una deduzione per coniugati e una deduzione per coniugi con doppio reddito più elevata pari al 40 per cento, ma al massimo di 30 000 franchi. Nel caso della deduzione per coniugi con doppio reddito, il reddito da rendite è parificato al reddito del lavoro.

3. Ripercussioni finanziarie

Tutti i modelli sono stati impostati in modo che le minori entrate siano di circa 900 milioni (in riferimento ai proventi previsti dell'imposta federale diretta delle persone fisiche per il periodo



fiscale 2008). Con questo approccio è tuttavia possibile che singoli contribuenti debbano sopportare maggiori oneri in ragione del loro reddito, stato civile o ripartizione del reddito.

A titolo precauzionale, i modelli sono già stati calcolati in modo che, rispettando le relazioni tra gli oneri fiscali sviluppate dalla dottrina e giurisprudenza, non provocano ulteriori oneri fiscali. Da questo scenario è emerso che le minori entrate dei primi tre modelli sarebbero molto elevate, ossia di circa 3 miliardi di franchi (sempre in relazione al periodo fiscale 2008). Solo nel caso della doppia tariffa sono state calcolate minori entrate più contenute di circa 2,6 miliardi di franchi.

I calcoli dei diversi modelli indicano che non è possibile ottenere per ogni esigenza e singolo caso relazioni equilibrate tra gli oneri fiscali. La scelta del sistema dipenderà principalmente se si desidera porre in primo piano il matrimonio quale istituzione nel senso di un'unità economica oppure l'imposizione autonoma di ogni contribuente.

4. Procedura di consultazione

Vi preghiamo di inserire le vostre risposte direttamente nel questionario e di trasmetterci le vostre osservazioni entro il **30 giugno 2007** (Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna).

Vi saremmo inoltre grati se poteste inviare contemporaneamente una versione elettronica delle vostre osservazioni al seguente indirizzo e-mail: Isabelle.Blaettler@estv.admin.ch.

Per domande e ulteriori informazioni la signora Dott. Brigitte Behnisch (031 322 74 77), la signora Isabelle Blättler (031 322 72 02) e il signor Kurt Dütschler (031 322 73 77) sono volentieri a vostra disposizione. La documentazione relativa alla consultazione e il questionario possono essere scaricati dal sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni: <http://www.estv.admin.ch>.

Ringraziandovi sin d'ora della preziosa collaborazione, ci è gradita, gentili Signore e Signori, l'occasione per porgervi i migliori saluti.

Hans-Rudolf Merz
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto (i, d, f)
- Elenco dei destinatari della procedura di consultazione (i, d, f)
- Questionario (i, d, f)